Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 5 febbraio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

1948

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 novembre 1947, n. 1624.

Modificazioni degli articoli 19 e 128 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono apportate al testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni, le varianti di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'art. 19 è sostituito dal seguente:

« L'espatrio degli iscritti dopo l'apertura della loro leva ovvero dopo l'arruolamento, come pure l'espatrio dei militari che non abbiano ancora compiuto la ferma di leva, può essere autorizzato per determinazione del Ministro per la difesa o delle autorità dipendenti all'uopo delegate ».

Art. 3.

L'art. 128 è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la difesa ha la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva, tutti od in parte, gli arruolati nell'esercito:

a) che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare, di cui al precedente articolo 75;

b) aventi statura non superiore a quella di metri 1,54, o disarmonici, oppure inviati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a 90 giorni;

c) dispensati dalla chiamata alle armi o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi;

d) residenti all'estero arruolati dagli organi di leva ai sensi dei precedenti articoli 72 e 73 e dispensati dal presentarsi alle armi per il disposto degli articoli 119 e seguenti, che rimpatrino, prima del compimento del 32° anno di età e dopo il congedamento della propria classe;

e) espatriati in seguito all'autorizzazione di cui al precedente art. 19 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — SFORZA — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 136. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1947, n. 1625.

Proroga del termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo della città di Padova.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 23 luglio 1922, n. 1043, che approva il piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo della città di Padova, assegnando il termine di anni 25, dalla data di pubblicazione della legge suindicata per l'attuazione del piano medesimo;

Vista la legge 25 maggio 1936, n. 1016, mediante la quale fu concessa l'esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati, e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, per le costruzioni e le ricostruzioni eseguite, sia da privati che dal comune di Padova o suoi concessionari, nell'ambito del piano regolatore suindicato, dopo l'entrata in vigore della legge stessa e non oltre il 1° agosto 1947, e cioè entro il termine assegnato per l'attuazione del piano medesimo;

Ritenuto che il comune di Padova ha chiesto tempestivamente una proroga del termine in parola;

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio, per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' prorogato fino al 31 ottobre 1952, il termine per la esecuzione del piano regolatore di risanamento e di sistemazione stradale ed edilizia dei quartieri centrali e della località Vanzo della città di Padova, di cui all'articolo 6 dalle legge 23 luglio 1922, n. 1043.

Art. 2.

Le costruzioni e ricostruzioni di cui all'articolo unico della legge 25 maggio 1936, n. 1016, potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dalla imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purchè ultimate entro il 31 ottobre 1952, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione medesima dal 1° agosto 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — SCELBA — GRASSI — PELLA — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 139. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 dicembre 1947, n. 1626.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a sistemare i rapporti di credito dello Stato derivanti dalle garanzie e facilitazioni prestate ad opere di colonizzazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1934, n. 329;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 5;

Ritenuta la necessità di sistemare i rapporti di credito dello Stato derivanti dalle garanzie e facilitazioni prestate ad opere di colonizzazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a sistemare i rapporti di credito dello Stato dipendenti dalla garanzia prestata in base ai succitati decreti-legge 22 febbraio 1934, n. 329, e 9 gennaio 1936, n. 5.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare, con le modalità che riterrà opportuno di adottare, le convenzioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Dette convenzioni saranno soggette ad imposta fissa di registro ed ipotecaria di lire quaranta.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 113. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 dicembre 1947, n. 1627.

Disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei Tribunali militari.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, che approva l'ordinamento giudiziario militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31, recante disposizioni concernenti il personale della Giustizia militare ed il conferimento di incarichi temporanei a magistrati ordinari nei procedimenti avanti i Tribunali militari, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 168;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'applicabilità delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra all'applicazione di quella di pace è ulteriormente prorogata fino al 30 giugno 1948.

Peraltro, a partire dal 1° gennaio 1948, il numero degli ufficiali da assegnarsi ai Tribunali militari, previsto dal citato art. 13, è ridotto da 350 a 300, dei quali non più di 120 appartenenti ad armi e corpi diversi da quello della Giustizia militare, con funzioni di magistrato o di cancelliere.

Fino alla data indicata nel primo comma è altresì prorogata la efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 4, 6 e 7 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 31.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FACCHINETTI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 6. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 settembre 1947, n. 1628.

Erezione in ente morale dell'Opera pia Ricovero per vecchi « Italo Poli », con sede in Fontanelle, frazione del comune di Roccabianca (Parma).

N. 1628. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 settembre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Ricovero per vecchi « Italo Poli », con sede in Fontanelle, frazione del comune di Roccabianca (Parma), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*. GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1948

DECRETO LEGISLATIVO 5 gennaio 1948, n. 16.

Riforma dell'ordinamento organico dei funzionari dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di gruppo A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 23 dicembre 1947:

Art. 1.

Il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza (gruppo *A*) dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con la legge 26 gennaio 1942, n. 39, è sostituito dal seguente:

Grado	Qualifica	N. dei posti
4°	Ispettori generali capi	4
5°	Questori e ispettori generali	102
6°	Vice questori	100
7°	Commissari capi	282
8°	Commissari	415
9°	Commissari aggiunti	500
10° e 11°	Vice commissari e vice commissari aggiunti	508
	Totale	1911

L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l'art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39, ed è comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43, a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli ufficiali provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana.

Art. 2.

Le promozioni ad ispettore generale capo sono deliberate a norma dell'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'interno, e possono essere conferite ai questori che abbiano diretto una questura per almeno un triennio o esercitato per ugual periodo le funzioni di ispettore generale.

Art. 3.

Gli ispettori generali capi sono normalmente adibiti a funzioni ispettive alla diretta dipendenza della Direzione generale di pubblica sicurezza. Agli stessi può essere tuttavia affidata la direzione di una questura in sede di particolare importanza.

Art. 4.

Agli ispettori generali capi spetta alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti:

1) l'indennità di servizio speciale di pubblica sicurezza nella misura di L. 36.000 (trentaseimila) lorde annue, se coniugati, e L. 30.000 (trentamila), se celibi. Tale indennità è pensionabile limitatamente alla somma di L. 3500 (tremilacinquecento);

2) l'indennità giornaliera di ordine pubblico nella misura di L. 110 (centodieci) giornaliere;

3) l'indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza nella misura di L. 55 (cinquantacinque) lorde giornaliere.

Art. 5.

Le promozioni a questore sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale di pubblica sicurezza, ai vice questori che abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nel grado.

Il regio decreto 18 marzo 1923, n. 762, sul conferimento delle funzioni di questore ad estranei all'Amministrazione della pubblica sicurezza, è abrogato.

Art. 6.

Gli attuali questori di 2ª classe (grado 6°) verranno collocati, secondo l'ordine di ruolo, nel grado 5°, dopo l'ultimo iscritto in detto grado.

Gli attuali vice questori (grado 7°) verranno collocati secondo l'ordine di ruolo nel grado 6°.

Art. 7.

Nella prima attuazione del presente decreto l'inquadramento e le promozioni ai gradi di questore (grado 5°) e vice questore (grado 6°) potranno effettuarsi anche in soprannumero nei limiti, rispettivamente, di 20 e di 15 unità.

Tali soprannumeri saranno riassorbiti con un terzo delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1° gennaio 1949.

Art. 8.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le promozioni al grado di questore potranno essere conferite ai vice questori anche se non abbiano raggiunta l'anzianità prescritta dal precedente art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 140. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 1948, n. 17.

Anticipazione da parte dello Stato delle maggiori spese a carico delle Amministrazioni provinciali e comunali in dipendenza dei miglioramenti economici a favore del personale in servizio ed in quiescenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentita la Corte dei conti;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione 23 dicembre 1947:

Art. 1.

Il limite massimo delle anticipazioni a favore dei Comuni e delle Provincie, di cui al quinto comma dell'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e successive modificazioni, ed al terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, è elevato da quattro a sette dodicesimi.

Nei commi suddetti, alle parole: « previa anticipazione del Ministero dell'interno, di concerto con quello delle finanze e del tesoro », sono sostituite le seguenti: « previa autorizzazione dei competenti organi di tutela ».

Art. 2.

A favore dei Comuni e delle Provincie può essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1947, un anticipo non superiore a tre dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 8, ultimo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.

Il ricupero degli anticipi di cui al precedente comma, verrà effettuato con le modalità che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 773.

Art. 3.

Il Ministro per l'interno può concedere alle Amministrazioni comunali e provinciali deficitarie, limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 1948, anticipazioni per il pagamento delle competenze al dipendente personale, da ricuperare con le modalità di cui al precedente art. 2.

Per le anticipazioni, di cui al precedente comma, è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1947-48 della somma di lire cinque miliardi.

Art. 4.

Per le aperture di credito inerenti al pagamento degli anticipi consentiti dall'art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, dall'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio

dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, e dal presente decreto, è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948, n. 18.

Temporaneo aumento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e regolamenti contabili speciali e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1948 sono elevati di venti volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 2.

Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni, degli originari limiti di somma, in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo.

Art. 3.

La data in cui cesserà di avere applicazione la disposizione contenuta nell'art. 1 sarà determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 138. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948, n. 19.

Modificazioni del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 626, concernente l'ordinamento del personale della Croce Rossa Italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1.

La Commissione consultiva prevista nell'art. 3 del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 626, è composta di un consigliere di Stato che la presiede, di un componente il comitato dell'Associazione italiana della Croce Rossa designato dal comitato stesso e di un magistrato dell'ordine giudiziario od amministrativo, di grado non inferiore al 5°, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

La facoltà, accordata nel citato art. 3 al presidente della predetta Associazione, può essere esercitata sino a tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il termine previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 1947, n. 626, è fissato al 30 settembre 1948.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — FACCHINETTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 21 gennaio 1948, n. 20.
Impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1.

Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti:

1) in acquisto di beni immobili, entro il limite di un decimo del patrimonio di ciascuno Istituto di previdenza;

2) in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

3) in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato;

4) in mutui ad enti parastatali e in partecipazioni al loro capitale costitutivo, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro.

Art. 2.

La Direzione generale degli Istituti di previdenza è autorizzata a procedere alle operazioni di acquisto e di vendita di titoli oltre che pel tramite del contabile del Portafoglio, anche a mezzo di aziende di credito, o direttamente sul mercato.

Art. 3.

Un rappresentante della Direzione generale degli Istituti di previdenza partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per opere pubbliche, dell'Istituto mobiliare italiano e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

Art. 4.

Il direttore generale degli Istituti di previdenza parteciperà al Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti fino a quando il Consiglio stesso funzionerà anche per gli Istituti predetti.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 25. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 21.
Disposizioni di coordinamento in conseguenza dell'abolizione della pena di morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Art. 1.

Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra.

Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per la pena di morte già inflitta con sentenza divenuta irrevocabile.

Art. 3.

Sono abrogati i commi terzo e quarto dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 22.
Ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dai condannati alla pena di morte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:

Art. 1.

Il ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna alla pena di morte è ammissibile anche se l'imputato non si è costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per la discussione del ricorso.

Art. 2.

Le dichiarazioni di inammissibilità dei ricorsi contro le sentenze indicate nell'articolo precedente, che sono state pronunciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per il motivo previsto dagli articoli 210 e 535 del Codice di procedura penale, sono revocate di diritto e i ricorsi dichiarati inammissibili riacquistano efficacia giuridica.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il difensore può chiedere al presidente della Corte di Cassazione che gli sia fissato un termine per aggiungere altri motivi a quelli presentati a norma dell'art. 201 del Codice di procedura penale. Decorso il termine assegnato dal presidente, questi provvede ai sensi dell'art. 534 del Codice predetto.

Art. 3.

Se la sentenza di condanna alla pena di morte non è stata impugnata e il termine per l'impugnazione è già scaduto, è concesso al condannato per ricorrere in cassazione un nuovo termine di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Nello stesso termine devono essere presentati i motivi del ricorso agli effetti dell'art. 201 del Codice di procedura penale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 1948, n. 23.
Revisione delle opzioni degli alto atesini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 28 gennaio 1948:

Art. 1.

I cittadini italiani che, in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, hanno optato per la cittadinanza germanica, ma non l'hanno acquistata con il rilascio del certificato di naturalizzazione previsto dalla legge medesima o altrimenti, possono dichiarare di revocare l'opzione per la cittadinanza tedesca e di voler conservare la cittadinanza italiana.

La mancata dichiarazione, entro il termine previsto dall'art. 3 ha per effetto la perdita della cittadinanza italiana.

Art. 2.

Coloro che, essendo cittadini italiani, hanno optato per la cittadinanza germanica e l'hanno acquistata in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241 ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, con il rilascio del certificato di naturalizzazione previsto dalla legge stessa o altrimenti e che non hanno trasferito la loro residenza all'estero, possono dichiarare

di revocare l'opzione, di rinunciare alla cittadinanza germanica e di voler riacquistare la cittadinanza italiana. In tale caso va osservato il disposto dell'articolo 12.

Salvo il disposto dell'art. 5, effettuata la dichiarazione prevista nel comma precedente, si considera che le persone ivi contemplate abbiano sempre conservato la cittadinanza italiana, ferma restando la regolamentazione dei rapporti giuridici comunque sorti nei riguardi di dette persone fra la data dell'acquisto della cittadinanza germanica e quella del riacquisto della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Le dichiarazioni previste negli articoli precedenti debbono essere effettuate, a pena di decadenza, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Per le persone che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non si trovano in Italia, il termine è di un anno.

Per i prigionieri di guerra e gli internati i termini indicati nei commi precedenti decorrono dalla data della loro liberazione.

Il Ministero dell'interno può, in casi eccezionali, assegnare un nuovo termine per la presentazione della dichiarazione, qualora l'interessato che si trova nelle condizioni previste dal presente articolo, non l'abbia potuta presentare per cause a lui non imputabili.

Art. 4.

Le dichiarazioni di cui agli articoli 1 e 2, sottoscritte dall'interessato o da persona munita di procura speciale, rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, devono essere presentate alla Prefettura di Bolzano, che ne rilascia ricevuta.

Le dichiarazioni di cui al primo comma possono però essere presentate:

1) agli uffici del Comune di residenza, se l'interessato risiede nelle provincie di Bolzano, Trento, Belluno e Udine;

2) ad un rappresentante diplomatico o consolare italiano o a qualsiasi missione ufficiale del Governo italiano, se l'interessato risiede all'estero o, comunque, in territori extra europei.

In tali casi gli uffici suindicati provvedono alla immediata trasmissione delle dichiarazioni alla Prefettura di Bolzano.

Art. 5.

Le persone indicate nell'art. 2 sono escluse dal riacquisto della cittadinanza italiana qualora si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) abbiano appartenuto alle SS, quali ufficiali o sottufficiali, o abbiano prestato servizio nella Gestapo, o nel S.D. (Sicherheitsdienst), o quali comandanti centrali della S.O.D. (Südtiroler Ordnungsdienst), oppure abbiano appartenuto come giudicanti o procuratori di Stato a tribunali penali tedeschi a carattere politico (Sondergerichte), o abbiano avuto cariche direttive negli uffici dei commissari supremi per le cosiddette zone di operazioni delle « Prealpi » o del « Litorale Adriatico », o nelle Kreisleitungen, o, se iscritti al partito nazionalsocialista, siano stati Ortsgruppenleiter, o siano stati dai detti commissari supremi preposti ad altri uffici pubblici con funzioni aventi importanza politica rilevante;

2) abbiano avuto cariche importanti nella ADEURST (Amtliche Deutsche Ein- und Rückwanderer Stelle), o negli uffici dell'A.D.O. (Arbeitsgemeinschaft der Optanten), o negli uffici del lavoro o abbiano esercitato funzioni politiche di analoga importanza ovvero abbiano prestato servizio quali comandanti locali nella S.O.D., oppure abbiano appartenuto, come ufficiali o sottufficiali, alle formazioni della Waffen-SS, o, senza il grado di ufficiale o sottufficiale, alle SS. Tuttavia alle persone indicate in questo numero non è inibito il riacquisto della cittadinanza italiana se dimostrino di aver esercitato l'incarico senza faziosità e odiosità antitaliana;

3) abbiano dimostrato fanatismo o odiosità antitaliana nella propaganda per le opzioni o in altre attività analoghe spiegate fra il 23 giugno 1939 e il 5 maggio 1945, o comunque faziosità nazista;

4) siano stati o siano condannati dalle autorità giudiziarie italiane o straniere come criminali di guerra, come colpevoli di delitti di collaborazione col tedesco invasore, ovvero di altri delitti per i quali risultino specialmente pericolosi;

5) dopo l'8 settembre 1943, pur senza riportare condanne penali, si siano resi colpevoli di atti di crudeltà, di faziose denuncie, ovvero di gravi atti di persecuzione in danno di cittadini italiani, o di cittadini appartenenti alle forze armate delle Nazioni Unite, o, per motivi razziali, anche in danno di altri stranieri.

Art. 6.

L'esclusione dal riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 è pronunciata con decreto del Ministro per l'interno, previo parere di una commissione avente sede a Bolzano e nominata dal Ministro medesimo.

In seno alla commissione possono essere costituite sezioni.

La commissione e ciascuna sezione sono composte di un magistrato in servizio o a riposo di grado non inferiore al quinto, presidente, designato dal Ministro per la grazia e giustizia, e di quattro cittadini designati dal Prefetto di Bolzano, di cui due di lingua italiana e due di lingua tedesca.

Nelle stesse forme possono essere nominati vicepresidenti e membri supplenti.

La commissione, quando alcuno dei suoi componenti, sebbene convocato, non intervenga e non possa essere sostituito da un supplente, può pronunciarsi qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 7.

Il procedimento per la esclusione ai sensi dell'art. 5 è iniziato con la notifica della richiesta di esclusione contenente l'indicazione sommaria dei fatti sui quali essa si fonda. La notificazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione alla Prefettura di Bolzano o di arrivo alla stessa, della dichiarazione di cui all'art. 2. Il termine è prorogato di tre mesi per le dichiarazioni presentate fuori del territorio della Repubblica.

La notifica è disposta dal Prefetto di Bolzano ed è eseguita a mezzo del messo comunale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento nel luogo di residenza dell'interessato o nel domicilio eventualmente eletto nella dichiarazione di cui all'art. 2.

Per coloro che non hanno la residenza nel territorio della Repubblica e non hanno eletto domicilio nell'atto di dichiarazione, la notificazione è eseguita mediante l'affissione di copia dell'avviso nell'albo del comune di Bolzano e mediante spedizione di altra copia al destinatario per mezzo della posta in piego raccomandato.

Per coloro la cui residenza non sia nota o che risultino irreperibili, la notificazione è eseguita mediante affissione di copia dell'avviso nell'albo del comune di Bolzano.

La commissione può ordinare la rinnovazione della notifica dell'avviso, che risulti non regolarmente eseguita, entro un nuovo termine da essa stabilito.

Art. 8.

Entro sei mesi dalla notifica dell'avviso previsto dall'articolo precedente, la commissione di cui all'articolo 6 emette il parere sull'esclusione dal riacquisto della cittadinanza italiana dopo aver sentito l'interessato, se questi ne ha fatto domanda e se, avvertito, si è presentato nel giorno fissato. La richiesta di audizione deve essere presentata non oltre 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 7. Nei confronti di coloro che risiedono all'estero il termine anzidetto è di giorni 60.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo può essere prorogato dal presidente della commissione, con decreto motivato, una sola volta e per un tempo non superiore ai tre mesi.

Decorso il termine senza che la commissione abbia espresso il parere, il Ministro provvede, sentito il Consiglio di Stato.

Le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici sono tenute a fornire alla commissione tutte le informazioni da essa richieste.

La commissione ha altresì facoltà di sentire testimoni direttamente, a mezzo del presidente o di un altro componente all'uopo delegato, o richiedendo una autorità del luogo dove si trova la persona da esaminare. Ai testimoni si applicano le disposizioni dell'art. 372 del Codice penale.

La persona sottoposta a procedimento ha facoltà di farsi assistere o rappresentare.

Il procedimento per l'esclusione della cittadinanza non è sospeso se pendano davanti all'autorità giudiziaria contestazioni sullo stato di cittadinanza degli interessati.

La commissione esprime il suo parere anche sulle contestazioni che eventualmente sorgano sulla sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 2.

Art. 9.

Il parere della commissione deve essere motivato e comunicato al Prefetto di Bolzano che lo trasmette al Ministro per l'interno.

La decisione del Ministro per l'interno che esclude dal riacquisto della cittadinanza italiana deve essere adottata, a pena di decadenza, non oltre i sei mesi dal ricevimento del parere della commissione e deve essere preceduta dal parere del Consiglio di Stato.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 8, il termine decorre dalla scadenza del termine originario o prorogato entro il quale la commissione avrebbe dovuto esprimere il suo parere.

La decisione del Ministro per l'interno, qualora non si conformi al parere del Consiglio di Stato, deve essere motivata.

Avverso il decreto del Ministro per l'interno è ammesso soltanto il ricorso di legittimità al Consiglio di Stato. Questo, ai fini della decisione del ricorso, può conoscere anche delle questioni pregiudiziali o incidentali concernenti lo stato di cittadinanza. Gli effetti della pronuncia sono regolati dall'art. 28, comma secondo, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Il Consiglio di Stato, se accoglie il ricorso, può assegnare al Ministero dell'interno un nuovo termine per la rinnovazione del provvedimento.

Art. 10.

Se gli addebiti per cui è stato iniziato il procedimento risultano palesemente infondati, la commissione può, ad unanimità di voti, ordinare, in qualunque momento, l'archiviazione degli atti.

Art. 11.

Coloro che, essendo cittadini italiani, hanno in base alla legge 21 agosto 1939, n. 1241, ed agli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni seguenti, acquistato la cittadinanza germanica e, prima dell'opzione o dopo, si siano stabiliti all'estero, ancorchè successivamente si siano di nuovo trasferiti in Italia, sono ammessi a chiedere il riacquisto della cittadinanza italiana.

Le domande, dirette ad ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana, devono contenere la dichiarazione di revoca dell'opzione e di rinuncia alla cittadinanza germanica e devono essere presentate nelle forme, termini e modi stabiliti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto.

Art. 12.

All'atto della dichiarazione di cui agli articoli 2 ed 11 l'interessato deve fornire, in apposito modulo, le indicazioni che gli vengono richieste ai fini dell'applicazione dell'art. 5 e dell'ultimo comma dell'art. 13.

In caso di omessa o falsa indicazione il Ministro per l'interno procede, a norma dell'art. 16, senza pregiudizio delle pene eventualmente stabilite dalla legge penale.

Art. 13.

Sulle domande di cui all'art. 11 provvede il Ministero dell'interno, sentito anche il parere della commissione prevista dall'art. 6.

Il parere contrario al riacquisto della cittadinanza italiana è emesso esaminate le deduzioni che l'interessato abbia presentate nel termine assegnatogli dalla commissione.

La commissione deve pronunciare il proprio parere non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda o, nel caso di cui al comma precedente, dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle deduzioni.

Il provvedimento del Ministro per l'interno, con il quale viene negato il riacquisto della cittadinanza, è emanato previo parere del Consiglio di Stato e deve essere motivato.

Il procedimento per il riacquisto della cittadinanza non è sospeso se pendono davanti all'autorità giudiziaria contestazioni sullo stato di cittadinanza degli interessati.

La commissione esprime il suo parere anche sulle contestazioni che eventualmente sorgano sulla sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 11.

In ogni caso sono esclusi dal riacquisto della cittadinanza italiana coloro per i quali ricorrono le condizioni previste dall'art. 5.

Art. 14.

Avverso il decreto del Ministro per l'interno, emanato ai sensi dell'articolo precedente, è ammesso soltanto il ricorso per legittimità al Consiglio di Stato che, se accoglie il ricorso, può assegnare al Ministero dell'interno un nuovo termine per la rinnovazione del provvedimento.

Il Consiglio di Stato, ai fini della decisione di tali ricorsi, può conoscere anche delle questioni pregiudiziali o incidentali concernenti lo stato di cittadinanza. Gli effetti della pronuncia sono regolati dall'art. 28, comma secondo, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054.

Il riacquisto della cittadinanza italiana importa il diritto di ristabilire la residenza in Italia.

Art. 15.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 11 la residenza non s'intende stabilita all'estero da coloro che vi si sono recati temporaneamente per ragioni di studio, di affari o altre analoghe, ovvero per chiamata alle armi o al servizio obbligatorio del lavoro.

Si considerano invece stabiliti all'estero coloro che vi hanno trasferito la residenza anche solo fittiziamente al fine di conseguire particolari effetti giuridici e coloro che vi hanno avuto un rapporto di impiego di carattere pubblico.

Art. 16.

Sono in ogni caso escluse dal riacquisto della cittadinanza italiana le persone che trovandosi nelle condizioni previste agli articoli 2 o 11 abbiano presentato la dichiarazione di revoca dell'opzione a norma dell'art. 1, tacendo scientemente di avere ottenuta la naturalizzazione germanica.

La esclusione ai sensi del comma precedente è pronunciata dal Ministro per l'interno in qualsiasi tempo su parere conforme del Consiglio di Stato.

Art. 17.

Gli effetti della revoca o della mancata revoca della opzione per la cittadinanza tedesca a' sensi dell'art. 1 e quelli della dichiarazione o domanda di riacquisto della cittadinanza italiana a' sensi degli articoli 2 e 11 si intendono estesi ai figli minori non emancipati sui quali il dichiarante esercita la patria potestà e alla moglie non legalmente separata sempreché posseggano la cittadinanza rispettivamente del padre e del marito. La disposizione non si applica alla moglie che, a' sensi della legge 21 agosto 1939, n. 1241, e degli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi, abbia esercitato personalmente il diritto di opzione; in tal caso la moglie esercita personalmente le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11 del presente decreto.

Il minore emancipato e l'inabilitato esercitano personalmente le facoltà previste dagli articoli 1, 2 e 11; per il minore soggetto a tutela e per l'interdetto esse sono esercitate dal tutore.

Con lo stesso decreto che pronuncia l'esclusione dal riacquisto della cittadinanza italiana, a' sensi dell'art. 6, il Ministro per l'interno, sentito il parere della commissione, può disporre che gli effetti della esclusione si estendano alla moglie e ai figli minori non emancipati.

Art. 18.

Le disposizioni degli articoli 2 e 11 non si applicano alle persone ivi contemplate che, successivamente all'acquisto della cittadinanza germanica, abbiano acquistato la cittadinanza di un altro Stato.

Tuttavia le disposizioni suindicate si applicano alla donna maritatasi dopo la dichiarazione di opzione, ad uno straniero, se il matrimonio sia sciolto e non ci siano figli viventi, nati da detto matrimonio.

Art. 19.

Il Prefetto di Bolzano dispone:

1) la cancellazione dai registri dello stato civile della menzione della opzione effettuata nei confronti di coloro che l'abbiano revocata ai sensi dell'art. 1;

2) la reiscrizione negli elenchi e nei registri dei cittadini italiani, previa cancellazione della menzione della opzione, nei confronti di coloro che riacquistino la cittadinanza italiana ai sensi del presente decreto;

3) la cancellazione dagli elenchi e dai registri dei cittadini italiani di coloro che perdano la cittadinanza italiana ai sensi del presente decreto.

I provvedimenti previsti dal presente articolo sono adottati entro tre mesi decorrenti, rispettivamente, dalla data di presentazione della dichiarazione di revoca dell'opzione, del riacquisto e della perdita della cittadinanza italiana.

Art. 20.

Alle persone che, ai sensi del presente decreto, perdono la cittadinanza italiana o sono escluse dal riacquistarla, non si applicano le disposizioni dell'art. 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 21.

Gli atti inerenti alle procedure e le concessioni della cittadinanza, ai sensi del presente decreto, sono esenti da qualsiasi tassa.

Art. 22.

Le persone indicate nell'art. 2, che non abbiano fatto la dichiarazione di revoca dell'opzione e di rinuncia alla cittadinanza germanica prescritta dal medesimo articolo, nonchè le persone indicate nell'art. 11 che non abbiano fatto la domanda di riacquisto della cittadinanza italiana e si trovino in Italia, dovranno entro due mesi dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione o della domanda, denunciare alla Prefettura della provincia nella quale si trovano, il loro stato di cittadinanza per adempiere a tutti gli obblighi incombenti agli stranieri presenti in Italia, secondo le leggi, i regolamenti e le ordinanze in vigore.

Salve le sanzioni stabilite da altre disposizioni, i contravventori sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a L. 150.000.

Art. 23.

Sono punite con la reclusione fino a tre anni, ove il fatto non costituisca reato più grave, le persone previste nel presente decreto, che, avendo perduto la cittadinanza italiana, dichiarano ad un pubblico ufficiale di essere cittadini italiani o fanno comunque uso di documenti dai quali possano apparire in possesso della cittadinanza italiana.

Art. 24.

Sono salvi i negozi e gli altri atti giuridici concernenti la liquidazione dei beni ed il trasferimento in Germania del relativo valore posti in essere sia direttamente dagli interessati, sia a mezzo di enti od organi creati od adibiti al detto scopo, in conformità della legge 21 agosto 1939, n. 1241, degli accordi italo-tedeschi del 1939 e degli anni successivi, e delle altre leggi emanate in attuazione degli accordi medesimi, senza che ne possa essere dedotta la mancata pubblicazione come motivo di invalidità.

Art. 25.

Salva la competenza dell'autorità giudiziaria per i fatti costituenti reato, le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, si applicano ai cittadini italiani che abbiano commesso i fatti ivi previsti per motivi nazisti o per odiosità antitaliana ovvero avvalendosi della situazione politica creata dal nazismo.

Incorrono nella sospensione dei diritti elettorali, i cittadini italiani che hanno ricoperto cariche direttive nel partito nazista o nelle sue organizzazioni, analoghe a quelle fasciste che secondo la legge vigente importano la sospensione dai diritti elettorali.

Art. 26.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti i gettoni di presenza da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione indicata nell'art. 6, le indennità per il personale della segreteria appartenente alle Amministrazioni dello Stato e la retribuzione spettante al personale estraneo.

La spesa relativa graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1947.

Proroga del termine fissato dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 762, riguardante i beni dei perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 393, contenente disposizioni circa la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 762, col quale il termine fissato dall'art. 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale è stato esteso al 5 dicembre 1947;

Ritenuta la necessità di prorogare di altri sei mesi il termine fissato dall'art. 1 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato per la presentazione del conto di gestione ai proprietari dei beni non alienati, e per i beni alienati per il solo periodo anteriore all'alienazione;

In virtù della facoltà concessa dall'art. 2 del suindicato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato;

Decreta:

E' prorogato di mesi sei il termine fissato dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 762.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1948
Registro Tesoro n. 1, foglio n. 54

(428)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1948.

Ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria per la provincia di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria, pubblicato il 15 gennaio 1939;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria;

Decreta:

La Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria, per la provincia di Avellino, è ricostituita come segue:

Testa Lodovico, Cosentino Gennaro, Ricciardi Andrea, in rappresentanza degli industriali;

D'Argenio Davide, Cattaneo Renato, Festa Carmine, in rappresentanza degli impiegati dell'industria.
La Commissione ha sede presso la locale Camera confederale del lavoro.

Roma, addì 21 gennaio 1948

Il Ministro: FANFANI

(483)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1948.
Divieto alla ditta « Grazia Antonio & Pesarin Marino », con sede in Legnago, ad allestire una pileria di riso.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;
Viste le denuncie presentate alla ditta « Grazia Antonio & Pesarin Marino », con sede in Legnago, per allestire, in detta località, una pileria di riso;
Visto l'esito dell'istruttoria;
Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alla disponibilità di materie prime;
Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta « Grazia Antonio & Pesarin Marino », con sede in Legnago, è vietato allestire, in detta località, una pileria di riso.

Roma, addì 26 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(432)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1948.
Divieto alla S. A. « Flora del Garda », con sede in Milano, ad ampliare il proprio stabilimento di Maderno del Garda per l'ottenimento di olii.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, e proroghe successive;
Viste le denuncie presentate dalla S. A. « Flora del Garda », con sede in Milano, per ampliare il proprio stabilimento di Maderno del Garda, per l'ottenimento di olio d'oliva e di semi;
Visto l'esito dell'istruttoria;
Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alla disponibilità di materie prime;
Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla S. A. « Flora del Garda », con sede in Milano, è vietato ampliare il proprio stabilimento di Maderno del Garda, per l'ottenimento di olio d'oliva e di semi.

Roma, addì 26 gennaio 1948

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(437)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Latina a contrarre un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Latina è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:
decreto interministeriale 19 dicembre 1947, n. 3551; importo L. 932.398.

(444)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Smarrimenti di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che la cessata ditta Duranti e Panera, già esercente in Milano, ha prodotto atto notorio attestante l'avvenuto smarrimento in seguito ad eventi bellici, dei marchi d'identificazione per metalli preziosi a suo tempo assegnatile.
Tali marchi recavano il n. 301.

(455)

Si comunica che la cessata ditta Acanfora Giuseppe, già esercente in Napoli, ha prodotto atto notorio attestante l'avvenuto smarrimento in seguito ad eventi bellici, dei marchi d'identificazione per metalli preziosi, a suo tempo assegnatile.
Tali marchi recavano il n. 14.

(456)

Si comunica che la cessata ditta Grande Antonio, già esercente in Napoli, ha prodotto atto notorio attestante l'avvenuto smarrimento dei marchi d'identificazione per metalli preziosi a suo tempo assegnatile.
Tali marchi recavano il n. 89.

(457)

Deformazioni di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta De Simone Luigi, già esercente in Napoli.
Tali marchi recavano il n. 16.

(458)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rollini Angelo, già esercente in Milano.
Tali marchi recavano il n. 342.

(459)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Gerardo Di Taranto di Francesco, nato a S. Severo (Foggia) il 17 marzo 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in economia e commercio, conseguito presso l'Università di Bari nel 1940.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(460)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vicepresidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Terni

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 24 gennaio 1948, i signori Moriconi geom. Alfredo e Martinelli geom. Armenio sono stati nominati rispettivamente presidente e vicepresidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Terni.

(491)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 28 gennaio 1948 - N. 18

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,225
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	88,60
Redimibile 3,50 % 1934	69,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	69,80
Id. 5 % 1936	88,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	81,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,30
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,55
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,825
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,85
Id. 5 % convertiti 1951	98,30

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 42.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 157 — Data: 15 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione: Sciascia Oreste fu Emanuele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 315.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 — Data: 22 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Marino Domenico fu Ignazio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1299 — Data: 9 aprile 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Ferrero Pompeo di Tancredi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 238 — Data: 28 ottobre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Piacenza — Intestazione: Arata Emilio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 94,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 — Data: 11 novembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Sangiorgi Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 (1906), nominativi 5 — Rendita: L. 14.602.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Banca popolare Faenza — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 55.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 137 — Data: 24 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Strocchi Luigi fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 393 — Data: 12 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Senteri Nicola fu Silvio — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 — Data: 7 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Fossi Giovanni fu Battista — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 10.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 383 — Data: 10 maggio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Savio Ugo fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 12 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 131 — Data 15 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Calabrò Ida di Antonino — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 1235.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 4 gennaio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cagliari — Intestazione: Frongia Antonio — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 2655.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1657 — Data: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Paolo fu Aniello — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L 480.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 16 dicembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Marchino Antonio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 2 — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 29151 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Mulinaris Noè Raimondo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5148 — Data: 12 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Sassari — Intestazione: Garau Andrea fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 593 — Data: 18 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Fabbiani Giovanni di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L. 1200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 22 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Caltanissetta — Intestazione: Gangitano Enrico di Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito delle Ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale: L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — Data: 12 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provin-

ciale di Viterbo — Intestazione: Redini Umberto fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 % — Capitale: L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2858 — Data: 11 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Bernardis Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 6 — Capitale: L. 405.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 168 — Data: 8 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Ronzini Fiorentino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 4 — Capitale: L. 400.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 580 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Pedron Luigi di Placido — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali, nominativi 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla esegulta operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1948

(113) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per esami a diciassette posti di allievo tecnico (grado 10°, gruppo A) nel ruolo di 1ª categoria dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1946, n. 05.11849, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 347, col quale venne indetto un concorso per esami a diciassette posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato così distribuiti:

tredici posti nella branca di servizio « Manifatture e magazzini tabacchi greggi e lavorati;

quattro posti nella branca di servizio « Saline, Laboratorio chinino di Stato e Magazzini Sali »;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1947, n. 05.14959, registrato alla Corte dei conti il 31 successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 236 che apporta modifiche all'art. 7 del citato bando di concorso;

Visto il risultato degli esami emerso dai verbali della Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale 30 maggio 1947, n. 05.8254, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno successivo, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 172;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a diciassette posti di allievo tecnico (grado 10°) nel ruolo di 1ª categoria (gruppo *A*) dei Monopoli di Stato, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1946, n. 05.11849, citato nelle premesse:

COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Prova orale	Aliquota dei punti riportati nella prova facoltativa in lingue estero	Somma dei punti	Annotazioni
Franciosi ing. Vincenzo	8, 75	8 —	—	16, 75	1°
Ciuffi ing. Ercole . . .	7, 65	7, 50	0, 27	15, 42	2°
Amaduzzi ing. Dino . .	7 —	8 —	0, 20	15, 20	3°
Serafini ing. Augusto. .	7, 25	6, 50	—	13, 75	4°
Cecchi ing. Lelio Marino	7 —	6, 50	—	13, 50	5°
Satta ing. Tommaso . .	7 —	6 —	—	13 —	6°

Art. 2.

I suddetti concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine stabilito nella graduatoria di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 dicembre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1948
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 28. — EMANUELE

(448)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale del concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1946, registro n. 7, foglio n. 388, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo dell'Amministrazione centrale;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Vista la relazione presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto Ministeriale 15 marzo 1947;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esami a quattro posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Amministrazione centrale, bandito con decreto Ministeriale 21 ottobre 1946, citato nelle premesse:

1. Di Camillo Pasquale . . . . . con punti 17
2. Cortese Salvatore . . . . . » 16
3. Bachi Giuliana . . . . . . » 15,80
4. Tiberi Roberto . . . . . . » 14,83
5. Pellegrini Alarico . . . . . » 14
6. Tamburelli Alberto . . . . . » 13,25
7. Bottacchiari Fabio . . . . . » 13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

Di Camillo Pasquale, avventizio, ex combattente;
Cortese Salvatore, avventizio;
Bachi Giuliana;
Tiberi Roberto, ex combattente.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:
Pellegrini Alarico, avventizio, ex combattente;
Tamburelli Alberto, avventizio, ex combattente;
Bottacchiari Fabio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1948
Registro Industria e commercio n. 2, *foglio n.* 39. — BRUNO

(480)

Graduatoria generale del concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1946, registro n. 7, foglio n. 387, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto Ministeriale 12 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1947, registro n. 9, foglio n. 101;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Amministrazione centrale:

1) Pedetti Ugo, voti 62, combattente, coniugato con 3 figli;
2) Pelosi Paolo, voti 58, combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 3 figli;
3) Masia Vitulio, voti 57,50, combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 1 figlio;
4) Iuliano Luigi, voti 57,25, combattente, coniugato;
5) Tamburri Giulio, voti 57, coniugato con 2 figli;
6) Castellani Armando, voti 54,75, orfano di guerra, combattente, coniugato con 3 figli;
7) Chiarantini Giacomo, voti 54,75, combattente, coniugato con 4 figli;
8) Palmieri Opimio, voti 54,75, coniugato con 2 figli;
9) Bresciani Vittorio, voti 51,50, combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 2 figli;
10) Pierbattista Giovanni, voti 51,50, combattente, coniugato con 1 figlio;
11) Coppi Bruno, voti 51,50, coniugato con 2 figli;
12) Monteleone Domenico, voti 48, coniugato;
13) Angelini Bruno, voti 47,25, combattente, coniugato con 2 figli;
14) Cucciniello Giuseppe, voti 47,15, coniugato con 3 figli;
15) De Petrillo Filiberto, voti 46,75, combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 3 figli;
16) Marchitelli Nicola, voti 45,25, orfano di guerra, coniugato con 3 figli;
17) Conti Paolo, voti 43,25, combattente, invalido di guerra, coniugato con 4 figli;
18) Rosetti Dino, voti 43,25, coniugato con 1 figlio;
19) Naso Umberto, voti 40,75, combattente, coniugato;
20) Bellomo Calogero, voti 38, combattente;
21) Calcagno Silvio, voti 36, combattente, nato il 12 dicembre 1913;
22) Palumbo Oronzo, voti 36, combattente, nato il 10 maggio 1914;
23) Lupelli Manlio, voti 36, combattente, nato il 31 ottobre 1919;
24) Ficara Antonino, voti 34,50.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso stesso nell'ordine seguente i signori:

1) Pedetti Ugo, voti 62, combattente, coniugato con 3 figli;
2) Pelosi Paolo, voti 58, combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 3 figli;
3) Masia Vitulio, voti 57,50, combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 1 figlio;
4) Conti Paolo, voti 43,25, combattente, invalido di guerra, coniugato con 4 figli.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente i signori:

1) Iuliano Luigi, voti 57,25, combattente, coniugato;
2) Tamburri Giulio, voti 57, coniugato con 2 figli;
3) Castellani Armando, voti 54,75, orfano di guerra, combattente, coniugato con 3 figli;
4) Chiarantini Giacomo, voti 54,75, combattente, coniugato con 4 figli;
5) Palmieri Opimio, voti 54,75, coniugato con 2 figli;
6) Bresciani Vittorio, voti 51,50, combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 2 figli;
7) Pierbattista Giovanni, voti 51,50, combattente, coniugato con 1 figlio;
8) Coppi Bruno, voti 51,50, coniugato con 2 figli;
9) Monteleone Domenico, voti 48, coniugato;
10) Angelini Bruno, voti 47,25, combattente, coniugato con 2 figli;
11) Cucciniello Giuseppe, voti 47,15, coniugato con 3 figli;
12) De Petrillo Filiberto, voti 46,75, combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 3 figli;
13) Marchitelli Nicola, voti 45,25, orfano di guerra, coniugato con 3 figli;
14) Rosetti Dino, voti 43,25, coniugato con 1 figlio;
15) Naso Umberto, voti 40,75, combattente, coniugato;
16) Bellomo Calogero, voti 38, combattente;
17) Calcagno Silvio, voti 36, combattente, nato il 12 dicembre 1913;
18) Palumbo Oronzo, voti 36, combattente, nato il 10 maggio 1914;
19) Lupelli Manlio, voti 36, combattente, nato il 31 ottobre 1919;
20) Ficara Antonino, voti 34,50.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1948
Registro Industria e commercio n. 2, *foglio n.* 76. — BRUNO

(479)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.